

COMUNE DI PALOSCO

Provincia di Bergame

24050 - Palosco (Bg) - Piazza Castello n. 8 - Tel. 035.845046 - Fax 035.846639 - P. Iva: 00655730166 - C.F.: 83001570163

Regolamento delle commissioni consiliari

approvato con deliberazione consiliare

n. 12 in data 11.02.2000

modificato con deliberazione consiliare

n. 59 in data 20.12.2006

INDICE	PAG.
ART. 1 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI	3
ART. 2 - COMPONENTI	3
ART. 3 - INSEDIAMENTO	4
ART. 4 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	4
ART. 5 - CONVOCAZIONE	4
ART. 6 - FUNZIONAMENTO E DECISIONI	4
ART. 7 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI	5
ART. 8 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE	5
ART. 9 - RICHIESTA DI DATI E ATTI	5

Art. 1 - Istituzione delle Commissioni

- Si istituisce la seguente commissione consiliare permanente: AFFARI GENERALI, con competenza in materia di regolamenti e statuti.
- 2. II Consiglio Comunale, con l'approvazione maggioranza α assoluta, può istituire organi di consultazione speciali incaricati di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. SU indicazione del Consiglio e con le finalità dello stesso indicate, oppure, con durata temporanea e finalità stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 2 - Componenti

- Gli organi di consultazione sia speciali e temporanei che permanenti sono di nomina consiliare, i membri sono necessariamente Consiglieri Comunali.
- Ciascuna commissione è composta da un numero di componenti eletti in rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
- 3. Il Presidente della commissione verrà nominato nella prima seduta utile. La nomina avverrà ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della L. 142/90.

Secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto comunale, ciascuna Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre per maggioranza а per e tre minoranze, ciascun membro avrà un di voti alla numero pari

- rappresentanza proporzionale in Consiglio Comunale. Detta commissione verrà eletta in Consiglio Comunale, i membri verranno scelti tra i propri componenti e resi noti durante la stessa seduta.
- 4. Le commissioni consiliari permanenti hanno inoltre la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
- 5. Le Commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti nominati dalla Giunta Comunale su indicazione dei Capigruppo, uno per ciascun gruppo consiliare. Gli esperti partecipano ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto, per esprimere il loro motivato parere sui problemi sottoposti al loro esame.
- 6. In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendano necessaria la sostituzione di un commissario componente della Commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Art. 3 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro giorni quindici dalla data di esecutività della deliberazione Nella seduta dovrà nomina. immediatamente alla procedere Presidente. vice nomina del Presidente e Segretario.

2. Il vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4 - Compiti delle commissioni consiliari

- Le Commissioni consiliari permanenti, con riferimento allo specifico settore di competenza hanno il compito principale di esaminare preventivamente gli atti deliberativi del Consiglio ai fini di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Inoltre possono:
- a) formulare proposte su materie ed argomenti di particolare interesse per il Comune, segnalandone al Sindaco oppure alla Giunta per eventuali procedure di competenza del Consiglio Comunale.
- b) esaminare ed approfondire le proposte e le questioni loro definite dal Sindaco e dalla Giunta.
- c) esprimere su tali proposte il proprio parere non vincolante.
- d) nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, il Presidente della commissione competente per materia procede alla convocazione della propria commissione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della pratica.
- Il parere deve essere reso entro il termine massimo di ventuno giorni dalla convocazione, salvo diversa determinazione del Sindaco in caso di particolare importanza ed urgenza dell'argomento.

 Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, l'organo competente può adottare il provvedimento a prescindere dalla acquisizione del parere dandone atto nel deliberato.

Art. 5 - Convocazione

- 1. La convocazione delle commissioni viene effettuata secondo le modalità previste per le sedute straordinarie del Consiglio Comunale.
- 2. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente da un numero di commissari che rappresentino almeno un quarto dei componenti la commissione (relativamente ai voti espressi). Il Presidente convoca la Commissione previa consultazione con il Sindaco.
- L'Ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora della seduta sono comunicati oltre che ai componenti della Commissione, agli assessori competenti per materia ed ai capigruppo consiliari.

Art. 6 - Funzionamento e decisioni

- La seduta è valida con l'intervento di componenti che rappresentino almeno la metà più uno dei componenti.
- Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con maggioranza dei voti espressi.

Art. 7 - Sedute delle commissioni

- Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo quando trattasi di questioni concernenti persone.
- Il Presidente, accertata la presenza del numero legale di cui il primo comma dell'art. 6, dichiara aperta e valida la seduta.
- 3. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale.
- 4. In caso di seduta deserta, il Presidente provvede a convocare seduta di seconda convocazione entro 8 giorni. Questa seduta è valida purchè siano presenti almeno 2 membri, di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza, rispettando sempre il criterio proporzionale stabilito all'art. 2.
- In caso di convocazione congiunta, il quorum indicato per la validità della seduta deve corrispondere alla somma dei quorum delle Commissioni convocate.

Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute

- 1. Il segretario delle Commissioni redige i verbali delle riunioni e provvede alla loro trasmissione in copia al Sindaco, ai componenti della Commissione, agli assessori competenti per materia, ai Capigruppo consiliari.
- 2. I verbali della commissione conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento in discussione, nonché la sintesi del dibattito. Le dichiarazioni dei singoli componenti verranno inserite nel verbale solo se richiesto espressamente dagli interessati.

- L'approvazione del verbale è fatta nella seduta stessa od in quella successiva, sentito il parere dei commissari presenti.
- 4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dai Commissari.

Art. 9 - Richiesta di dati e atti

 Le commissioni possono, per il miglior adempimento dei loro compiti, essere autorizzate ad assumere notizie su atti e documenti d'ufficio di natura non riservata.